

# IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DELL'ISTRUZIONE *CRIMEN SOLLICITATIONIS* DEL 1922

THE PROCESS OF DRAFTING THE 1922 INSTRUCTION  
*CRIMEN SOLLICITATIONIS*

SEBASTIÁN TERRÁNEO

RIASSUNTO · Il presente articolo si prefigge l'obiettivo di ripercorrere le tappe evolutive dell'Istruzione *Crimen Sollicitationis* del 1922, congegnata come risposta del Sant'Uffizio al crescente numero dei casi di sollecitazione. Nell'analisi del processo di elaborazione della suddetta Istruzione si evidenzia come la stessa ha cercato di sovvenire alla problematica della repressione del crimine di sollecitazione, suggerendo gli strumenti necessari per elaborare le accuse e per farle pervenire all'autorità ecclesiastica. Il Sant'Uffizio si prefiggeva come obiettivo quello di agevolare la formulazione delle denunce, eliminando tutte quelle formalità che costituivano un'ulteriore sofferenza al soggetto vittima del delitto. Anche all'accusato però era preservata la tutela. Nei suoi riguardi infatti sono stati eliminati gli abusi che contrassegnavano la procedura precedente ed è stata riconfermata la natura giudiziaria del processo.

PAROLE CHIAVE · Sant'Uffizio, *Crimen Sollicitationis*, abuso di minori.

ABSTRACT · This article aims to retrace the evolutionary stages of the 1922 Instruction *Crimen Sollicitationis*, conceived as a response from the Holy Office to the growing number of solicitation cases. In the analysis of the process of composition of the afore mentioned Instruction, it is highlighted how the same has tried to solve the problem of the suppression of the crime of solicitation, suggesting the necessary tools to address the accusations and to present them to ecclesiastical authority. The Holy Office aimed at facilitating the formulation of complaints, eliminating all those formalities that imposed further suffering on the victim of crime. However, certain protection was also preserved for the accused. In fact, the defects that characterized the previous procedure were eliminated in this regard and the judicial nature of the process was reconfirmed.

KEYWORDS · Holy Office, *Crimen Sollicitationis*, Abuse of Minors.

sebastianterraneo@uca.edu.ar, Pontificia Università Cattolica, Argentina.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202208601005](https://doi.org/10.19272/202208601005) · « IUS ECCLESIAE » · XXXIV, 1, 2022 · PP. 67-92

RECEIVED: 24.1.2022 · REVISED: 2.2.2022 · ACCEPTED: 14.2.2022

SOMMARIO: 1. Il contesto dell'Istruzione. – 2. Il processo di redazione. – 2. 1. Il progetto di Pio X. – 2. 2. Verso una nuova regolamentazione del delitto di sollecitazione. – 2. 3. Il progetto di Carlo Perosi. – 2. 4. Il progetto di Francesco Morano e di Giuseppe Latini. – 2. 5. Le osservazioni dei consultori. – 2. 6. Le risposte di Morano. – 2. 7. Il progetto di P. Raffaele di S. Giuseppe, C.S. L'inclusione del *crimen pessimum*. – 2. 8. Il nuovo ciclo di consultazioni. – 2. 9. Lo schema di Giuseppe Latini del 1921. L'incorporazione del *crimen de corruptione impuberum*.

L'8 GIUGNO del 1922, in un'udienza concessa al segretario del Sant'Uffizio,<sup>1</sup> Rafael Merry del Val, Papa Pio XI approvò e confermò l'istruzione *De modo procedendi in causis sollicitationis*, nota come *Crimen Sollicitationis*.<sup>2</sup> La normativa in essa contenuta non costituiva tuttavia una novità, traendo le sue radici dal regolamento e dall'adattamento della costituzione *Sacramentum Pœnitentiæ* del 1° giugno 1741.<sup>3</sup>

Con il presente studio ci si prefigge l'obiettivo di ripercorrere il processo di redazione dell'Istruzione *Crimen Sollicitationis* del 1922 che, con l'aggiunta di alcune piccole modifiche apportate nel 1962, è rimasta in vigore fino alla promulgazione del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*<sup>4</sup> del 30 aprile 2001. Si procederà innanzitutto ad un breve richiamo alla normativa vigente nel periodo antecedente all'entrata in vigore della suddetta Istruzione e successivamente saranno analizzati i diversi schemi proposti prima di giungere al prodotto finale.

## 1. IL CONTESTO DELL'ISTRUZIONE

Fino al 1917 la sussistenza di una fattispecie canonico-penale, con le relative conseguenze, era subordinata all'investigazione previa, messa in atto nel rispetto di cospicue norme che, oltre a presentare una certa diversità in quan-

<sup>1</sup> Per l'organizzazione del Sant'Uffizio nel xx secolo: F. CASTELLI, *La Lex et ordo S. Congregationis S. Officii del 1911 e le edizioni del 1916 e del 1917*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 1 (2012), pp. 115-154, B. FASSANELLI, «Mentre vediamo che un falso misticismo va dilagando». *Esperienze mistiche e pratiche devozionali nella serie archivistica del Sant'Uffizio Devotiones variae (1912-1938)*, «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa. Nuova serie» 79 (gennaio-giugno 2011), pp. 113-138, IDEM, *Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant'Uffizio nel primo novecento*, Roma, Edizione di Storia e letteratura, 2017, pp. 1-18.

<sup>2</sup> SUPREMÆ S. CONGREGATIONIS S. OFFICII, *Instructio. De modo procedendi in causis sollicitationis*, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1922.

<sup>3</sup> H. LINENBERGER, *The false denunciation of an innocent confessor*, Washington, Catholic University of America Press, 1949, p. 79, n. 26, A. DESMAZIÈRES, *Le crime de sollicitation réinventé. Le Saint – Office face aux crimes sexuels des clercs (1916-1939)*, «Archives de sciences sociales des religions» 193 (janvier-mars 2021), p. 182.

<sup>4</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, «AAS» XCIII (2001) II, pp. 737-739.

to ad entità e arcaicità, erano spesso in contraddizione tra di loro. All'interno di questa "ingarbugliata" situazione giuridica il regime punitivo previsto per il reato di sollecitazione rappresentava tuttavia una circostanza eccezionale. La regolamentazione di questo crimine è avvenuta con l'evolversi del tempo.<sup>5</sup> Diversi infatti sono stati i periodi storici che hanno contrassegnato il processo normativo del summenzionato crimine. Il primo periodo (1227-1622) è rappresentato dagli anni in cui il reato era disciplinato dal diritto particolare senza un intervento speciale dell'autorità suprema della Chiesa. Il secondo periodo, iniziato nel 1622 con Gregorio XIV,<sup>6</sup> ha visto l'introduzione da parte del Pontefice della sollecitazione nell'ambito del diritto universale. Alla norma gregoriana ha fatto seguito la costituzione *Sacramentum Pœnitentiæ*<sup>7</sup> di Benedetto XIV, che segnò così l'inizio di un nuovo momento nella trattazione della *sollicitatio ad turpia*, rimasta in vigore fino alla promulgazione del motu proprio *Sacramentorum Sanctiatis Tutela*.

La costituzione del 1741 ha tracciato l'esordio, in epoca moderna, di una serie di disposizioni sostanziali e procedurali, destinate a salvaguardare la dignità del sacramento della penitenza e a proteggere sia il penitente che il confessore.<sup>8</sup> Diacronicamente l'Inquisizione aveva emanato delle regole atte a prospettare agli Ordinari un quadro giuridico appropriato per giudicare alcuni reati di loro competenza.<sup>9</sup> In particolare, nell'esecuzione della costituzione *Sacramentum Pœnitentiæ*, l'Inquisizione si era sempre premurata di assicurare il processo giudiziale. Come è stato sottolineato da alcuni autori, a causa della natura del sacramento, il sacerdote aveva il diritto di far valutare *in foro iudiciali* la dichiarazione di chi è accusatore e testimone, cioè il penitente. Sul finire del XIX secolo, la Congregazione dell'Inquisizione ha emanato tre Istruzioni volte a specificare la procedura da seguire per applicare la costituzione benedettina.<sup>10</sup> Nel 1867 fu pubblicata l'Istruzione *Quæ Supremus*

<sup>5</sup> J. ORTEGA UHINK, *De delicto sollicitationis. Evolutio historica, documenta commentarius*, Washington, Catholic University of America Press, 1954, pp. 41-105.

<sup>6</sup> GREGORIO XV, *Constitutio Universi dominici gregis*, in *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, Torino, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, 1867, t. XII, pp. 729-730.

<sup>7</sup> BENEDETTO XIV, *Constitutio Sacramentum Pœnitentiæ*, in BENEDETTO XIV, *Bullarium*, Prati, Typographia Aldina, 1845, t. I, pp. 65-68.

<sup>8</sup> S. LOPPACHER, *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, Roma, EDUSC, 2017, p. 5.

<sup>9</sup> Un elenco della normativa pontificia fino a metà del XX secolo, in J. ORTEGA UHINK, *De delicto sollicitationis*, cit., pp. 279-281.

<sup>10</sup> M. LEGA, *Prælectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis in scholis pont. sem. rom. habitatæ*, Roma, Typis Vaticanis, 1901, t. IV, n. 538, G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Las causas de sollicitación en confesión*, «Cuadernos doctorales» 16 (1999), p. 133.

*Pontifex*,<sup>11</sup> nella quale erano contenute regole generali di procedura e un modulo per ricevere le denunce, da utilizzare quando il Vescovo delegava l'indagine ad un sacerdote senza l'intervento di un notaio. Nel 1890, l'Istruzione *Non raro*<sup>12</sup> prevedeva l'osservanza delle regole quando, alla ricezione di una denuncia, emergevano altri casi di sollecitazione, attribuibili allo stesso imputato. In tale contesto è stato aggiunto anche un modulo in cui veniva fatta chiarezza sul modo di porre le domande alle presunte vittime che, formalmente, non avevano sporto una denuncia. Infine, nell'Istruzione *Sanctæ Romanæ et Universalis Inquisitionis*<sup>13</sup> del 1897 erano contenute regole e moduli per raccogliere le dichiarazioni dei testimoni *de bono nomine denunciantis*.<sup>14</sup> Non va sottaciuto che queste tre Istruzioni sono state pubblicate, almeno ufficiosamente, mentre nel 1922 si è deciso che esse non dovevano essere più rese pubbliche. Qualcosa di simile è accaduto anche sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. Le norme promulgate nel 2001 non sono state infatti pubblicate ufficialmente e l'intenzione della Congregazione per la Dottrina della Fede era quella di seguire la prassi del 1922 e del 1962 e di inviare il testo della legge ad ogni Ordinario che ne avesse bisogno.<sup>15</sup>

In queste tre Istruzioni si è concentrata l'attenzione sulla fase inquisitoria del processo penale, con l'obiettivo di raggiungere la certezza morale sull'eventuale sussistenza del reato e la conseguente inflizione della pena al chierico colpevole. Esse contenevano però pochissimi riferimenti allo svolgimento del processo giudiziario, che era soggetto alle regole del diritto comune,<sup>16</sup> da cui traeva origine l'Istruzione del 1922.

## 2. IL PROCESSO DI REDAZIONE

Nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (ACDF), sono conservati documenti esemplificativi del processo di redazione dell'Istruzione *Crimen Sollicitationis* del 1922, il cui *iter* redazionale individua la presenza di varie bozze. La prima di queste bozze si identifica nello schema proposto da Papa Pio X, cui hanno fatto seguito le bozze di Carlo Perosi, Francesco

<sup>11</sup> CONGREGATIO ROMANÆ ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, *Instructio circa observantiam Constitutionis Benedicti XIV quæ incipit Sacramentum Pœnitentia*, «ASS» III (1867-1868), pp. 499-506.

<sup>12</sup> IDEM, *Instructio Normæ pro examinibus pœnitentum, quæ denuntiant sollicitantes*, «ASS» xxv (1892-1893), pp. 451-454.

<sup>13</sup> IDEM, *Instructio quod sedulam curam adhibendam in causis sollicitationis*, «ASS» xxx (1897-1898), pp. 249-251.

<sup>14</sup> Sulle controversie sorte su questa Istruzione: B. FASSANELLI, «*Sul modo di fare le diligenze nelle cause di sollecitazione ad turpia*». *Un dibattito in Sant'Uffizio alle soglie del xx secolo*, «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa. Nuova serie» 81 (gennaio-giugno 2012) pp. 133-188.

<sup>15</sup> S. LOPPACHER, *Processo penale canonico*, cit., pp. 41-44.

<sup>16</sup> G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Las causas*, cit., pp. 135-136.

Morano e Giuseppe Latini, da Raffaele di S. Giuseppe, C.S. e la versione finale redatta da Latini.

## 2. 1. Il progetto di Pio X

Il sommista del Sant'Uffizio, Francesco Morano,<sup>17</sup> il 1° maggio 1916, riferiva che qualche anno prima «venne direttamente dal Santo Padre Pio Papa X... l'ordine di pubblicare una Istruzione da servire di guida agli Ordinari per condurre da capo a fondo un processo di sollecitazione». <sup>18</sup> In effetti, all'inizio del suo pontificato,<sup>19</sup> Papa Sarto, informato della triste realtà in cui versava l'Inquisizione a causa dell'accumulo di processi di sollecitazione, si è premurato di dare alcuni suggerimenti alla Congregazione.

Un documento stampato il 26 novembre 1906<sup>20</sup> rappresenta la prima prova documentaria dell'inizio di un lungo processo con lo scopo di riformare il regime procedurale delle cause di sollecitazione. Da questo documento emergeva la preoccupazione del Dicastero di adeguare la procedura ai nuovi tempi e al crescente numero di casi affinché le cause possano essere risolte in modo rapido.

La presenza di tre denunce previe per l'avvio di un procedimento giudiziario era un requisito sostanziale a cui non si poteva contravvenire. Si prospettava una situazione del tutto complessa: a fronte delle prime due denunce venivano emanati gli appositi decreti che però fino a quando non veniva formulata la terza denuncia non producevano alcun effetto; con due denunce non era prevista nessun'azione punitiva; non si procedeva neanche alla notifica delle stesse agli accusati e non era possibile intraprendere alcuna azione nei loro confronti. Le prime due denunce non costituivano inoltre un ostacolo all'acquisizione da parte dell'accusato di altre cariche o onorificenze più importanti. Il relatore dello schema del 1906 non ha riscontrato problematica alcuna nella situazione prospettata nella misura in cui si consideravano le prime due denunce come semplici testimonianze singolari che non costituivano pertanto una prova completa del reato, e quindi non autorizzavano all'inflizione di una pena. D'altra parte, però, detto relatore non era d'accordo con la pratica di rimanere in silenzio di fronte alle accuse perché questo avrebbe costituito una contraddizione allo scopo prefissato

<sup>17</sup> Per un riferimento biografico sui funzionari del Sant'Uffizio: H. WOLF (Dir.), *Prosopographie von Römischer Inquisition und Index Kongregation 1814-1917*, Paderborn-Monaco-Vienna-Zurigo, Schönningh, 2005.

<sup>18</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Relazione del sommista, Su alcune disposizioni della procedura del S. Uffizio*, n. 1, p. 1.

<sup>19</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Estratto da una stampa trasmessa al S. Uffizio dal Santo Padre Pio X ai primi mesi del 1904*, pp. 13-16.

<sup>20</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Di alcune mutazioni di procedura in S. Ufficio*.

dal diritto canonico, che è quello di emendare l'accusato. Quest'ultimo dunque non sarebbe mai stato toccato in presenza di una sola denuncia; in tal caso infatti non veniva nemmeno ammonito, essendo necessarie, come già detto, tre denunce per poter applicare una pena, che poteva essere anche perpetua. Il relatore del 1906 sosteneva però che questa procedura era lesiva per molte persone. La pratica di non intraprendere alcuna azione punitiva alla prima denuncia di sollecitazione, secondo lui, non poteva basarsi sulle norme all'epoca vigenti. Le regole classiche in materia non contengono infatti riferimento alcuno a questa procedura che, secondo alcuni autori, trarrebbe le sue origini dall'Inquisizione spagnola. Questo però non è del tutto chiaro. Non sussiste comunque dubbio alcuno sul fatto che almeno dall'inizio del XVII secolo questa prassi è stata adottata dall'Inquisizione romana – non senza l'opposizione di alcuni cardinali inquisitori – ed è rimasta in vigore nel XX secolo.<sup>21</sup>

Il relatore sottolineava che la prassi di aspettare la formulazione di una terza denuncia era comunque contraria alla legge della Chiesa allora in vigore. Egli rimarcava altresì che l'Ordinario, di fronte a qualsiasi reato commesso da un chierico, doveva agire paternamente, cercando la conversione del colpevole, e di fronte alla sua contumacia, doveva adottare misure più severe per proteggere il resto dei fedeli. Questo atteggiamento paterno non andava a discapito dei procedimenti giudiziari poiché l'ammonizione preventiva era necessaria per imporre una censura. Pertanto, la pratica allora in vigore di aspettare la terza denuncia per poter procedere contro l'accusato sarebbe stata anche contraria al diritto oltre a non essere prevista dalla legge.<sup>22</sup>

Un altro punto contemplato dalla proposta di Pio X era l'abolizione del giuramento di verità richiesto all'accusato nel processo giudiziario davanti al Sant'Uffizio. Tale giuramento era considerato come una tortura spirituale, più crudele del tormento fisico. Questa procedura, sottolineava il progetto, portava in pratica allo spergiuro, perché pochissimi imputati, pur rispettando il giuramento, confessavano il loro reato. La maggior parte degli imputati negava comunque i fatti, pur spergiurando consapevolmente. Si rammenta, a tal proposito, che sussistevano delle dottrine che scusavano il giuramento, rendendolo una pratica inutile oltre che dannosa per l'imputato. Si sottolinea anche che la summenzionata pratica è stata abbandonata nella giurisdizione laica e in altri processi ecclesiastici. Infine, si segnalano varie disposizioni canoniche che vietano il giuramento dell'imputato nei processi penali e si ricorda che la Rota ne aveva raccomandato l'abolizione.<sup>23</sup>

La terza preoccupazione che affliggeva il Sant'Uffizio e che si proponeva di apportare un'innovazione nasceva da una questione burocratica, cioè dall'immenso numero di casi di sollecitazione che arrivavano all'Inquisizio-

<sup>21</sup> *Ibid.*, pp. 3-8.

<sup>22</sup> *Ibid.*, pp. 3-8.

<sup>23</sup> *Ibid.*, pp. 8-11.

ne e che non potevano essere trattati in modo adeguato, causando un conseguente ritardo. Il problema, secondo il decantato documento stampato, era dovuto al fatto che qualsiasi denuncia di questo tipo era in pratica indirizzata all'Inquisizione, che doveva affrontare tutta la procedura, dall'analisi del primo documento fino alla sentenza definitiva, senza avere sottomano tutti gli elementi che si trovavano nelle rispettive curie, dovendo inoltre fare i conti con altre innumerevoli difficoltà. Il relatore ricordava che il Sant'Uffizio era il tribunale supremo che avrebbe dovuto solo ascoltare gli appelli e, intervenire, eccezionalmente, in primo grado. Pio X rammentava altresì che, con l'abolizione degli inquisitori locali, il giudice competente per le cause di sollecitazione era il Vescovo. Questa facoltà era stata concessa da Gregorio XV – che estese la potestà concessa da Pio IV all'Inquisitore generale della Spagna – e fu poi confermata da Benedetto XIV.<sup>24</sup> Sembra che alla fine del XIX secolo è stata generalizzata la pratica per cui gli Ordinari si inibivano nell'ascoltare i casi di sollecitazione, pertanto sia la denuncia che le dichiarazioni testimoniali venivano trasmesse al Sant'Uffizio. La ragione di ciò è da rinvenire nel già citato requisito di una triplice denuncia prima di intraprendere un'azione giudiziaria.<sup>25</sup>

Affinché gli Ordinari potessero istruire debitamente questi casi, con le opportune modifiche all'Istruzione del 1867, si propose uno schema di regolamento con quindici punti.<sup>26</sup> I documenti inviati dal Pontefice furono esaminati dai Padri della Congregazione il 1° giugno 1904. Il progetto fu giudicato incompleto e fu decretato uno studio specifico, che non decollò mai. Poco dopo, il 16 novembre 1904, l'Inquisizione ordinò che i Vescovi fossero obbligati a procedere in prima istanza nei casi di sollecitazione fino alla sentenza, che poteva essere appellata al Sant'Uffizio. Allo stesso modo i prelati erano obbligati ad inviare una copia delle denunce e delle sentenze alla Suprema. Questo decreto, che richiedeva un'istruzione regolamentare per la sua esecuzione, non ha avuto effetto alcuno. Nel 1905, esattamente il 29 novembre 1905, i Padri Cardinali ordinarono l'elaborazione di un'istruzione su come procedere *usque ad sententiam inclusive*, da sottoporre al giudizio della Congregazione.<sup>27</sup> Nel marzo 1908, la questione del giuramento all'imputato fu affrontata specificamente e si insistette sulla necessità della sua abolizione,<sup>28</sup> ma non si ebbe più notizia di questa iniziativa fino al 1916.

<sup>24</sup> *Ibid.*, pp. 12-14.

<sup>25</sup> M. LEGA, *Prælectiones*, cit., IV n. 542, G. NÚÑEZ GONZÁLEZ, *Las causas*, cit., p.134.

<sup>26</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Di alcune mutazioni di procedura in S. Ufficio*, pp. 15-19.

<sup>27</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Relazione del sommista, Su alcune disposizioni della procedura del S. Ufficio*, n. 8, pp. 5-6.

<sup>28</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *De abolitione iuramenti quod inquisitis in S. Ufficio defertur*.

## 2. 2. *Verso una nuova regolamentazione del delitto di sollecitazione*

Francesco Morano ha fornito anche informazioni sui casi di sollecitazione presso il Sant'Ufficio prima dell'entrata in vigore dell'Istruzione del 1922. In un rapporto del 20 novembre 1916, il curiale sottolineava che da anni il numero di denunce che arrivavano al Sant'Ufficio per il reato di sollecitazione e i processi a cui essi davano luogo erano aumentati in modo considerevole. Per illuminare i membri della Congregazione, ai quali si rivolgeva il suo rapporto, Morano faceva notare che, fino a non molto tempo prima, il numero delle denunce e dei processi era così esiguo che nel 1899, il fiscale dell'epoca, Mons. Franci, riferiva che nel corso di un anno era raro superare sedici processi, mentre il numero dei denunciati si aggirava oltre i cento. Il sommista affermava: «Oggi questi numeri di Mons. Franci ci fanno sorridere». <sup>29</sup>

Quando Morano scriveva la media annuale era di 172 confessori denunciati contro 35 processi avviati. Il sommista faceva inoltre notare che, al momento della presentazione del rapporto nell'istruzione dei casi di sollecitazione nell'indagine previa, dovevano essere messe in atto tutte le accortezze necessarie, mentre nei venti anni precedenti si procedeva solo quando c'erano tre denunce. <sup>30</sup> Secondo il relatore, il numero di casi sarebbe continuato a crescere, come in effetti è successo e, secondo le sue previsioni, in un futuro imminente la Congregazione avrebbe subito un blocco dal punto di vista amministrativo. <sup>31</sup>

L'aumento del numero di casi e la discrepanza tra le denunce e i procedimenti veniva attribuita dal relatore a tre fattori. Il primo fattore era da ricondurre al ritardo dovuto all'insufficiente struttura amministrativa del Sant'Ufficio, nata per affrontare solo un numero ridotto di casi. Morano sottolineava che era necessario un aumento del personale, poiché con il numero dei funzionari del Dicastero, registrato al momento in cui egli scriveva, non si poteva fare oltre quello che già si faceva. <sup>32</sup>

La seconda ragione era attribuita dal relatore alla procedura adottata per gestire questo tipo di reato. Egli sottolineava ad esempio che i casi di sollecitazione erano stati avviati con denunce sporte in tempi remoti, ad esempio, cinque, dieci o anche più anni prima. Di fronte all'accusa era doveroso adempiere a tutte le prescrizioni e per questo, per prima cosa, era necessario scrivere al Vescovo affinché avviasse l'indagine preliminare. Essenziale era anche interrogare l'accusato. Il relatore faceva notare altresì che le risposte da parte dei Vescovi arrivavano a Roma a volte con lunghi ritardi, e spesso

<sup>29</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Relazione e Schema d'Istruzione del sommista, Di una istruzione circa il modo di procedere nelle cause di sollecitazione*, n. 1, p. 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, n. 1, p. 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*, n. 5, p. 4.

<sup>32</sup> *Ibid.*, n. 2, p. 2.

esse erano risposte inadeguate o lacunose e rendevano necessarie ulteriori comunicazioni. Il relatore concludeva che la sola formazione del dossier investigativo poteva richiedere fino a tre anni per fatti normalmente vecchi. Una volta effettuata l'indagine, era necessario almeno un altro anno per lo studio del caso. Oltre a questo, a volte, su insistenza di alcuni Vescovi, si dava la precedenza ad un caso rispetto ad altri, il che significava un ritardo maggiore per le altre cause. Una volta superata questa fase, la causa era elevata per il suo esame e, dopo un lungo percorso, si arrivava al decreto di *constituatur*, che implicava l'inizio di una nuova procedura. Gli ufficiali del Sant'Uffizio dovevano ancora una volta rivolgersi agli Ordinari, che spesso non volevano procedere o consideravano la cosa inopportuna. In questa fase sono stati rimarcati gli errori di procedura, i rapporti incompleti e le richieste corrispondenti. Infine, dopo diversi anni, si arrivava ad una sentenza.<sup>33</sup> Tuttavia, la Suprema era consapevole che dopo tanto tempo la sentenza di solito non rendeva giustizia, ed aveva anche contezza della posizione scomoda dell'Ordinario che, se da un lato aveva bisogno di una rapida risoluzione del caso dall'altro spesso riceveva la risposta definitiva dopo molti anni quando i fatti erano stati dimenticati.<sup>34</sup> Morano non accettava come valida l'affermazione che la giustizia era comunque stata fatta. Una tale opinione sarebbe stata valida, a suo parere, se i crimini in questione fossero stati crimini pubblici in cui lo scopo della punizione era principalmente vendicativo ed esemplare. Tuttavia, egli rammentava che nella *sollicitatio ad turpia* la punizione aveva uno scopo correttivo e preventivo. Ricordava che la pena attualmente applicata ai confessori sollecitanti consisteva generalmente nella privazione dell'esercizio del sacro ministero e nell'essere titolare di benefici curati. Chiariva inoltre che il colpevole veniva punito per evitare che continuasse a fare danni nella Chiesa e, pertanto, il ritardo nell'applicazione della punizione la rendeva inefficace.<sup>35</sup>

Morano attribuiva la terza causa dell'aumento delle denunce e dei processi all'estensione della competenza del Sant'Uffizio. Fino alla metà del XIX secolo l'Inquisizione trattava i casi di un solo distretto soggetto alla sua giurisdizione, costituito dalla provincia di Roma e dalle province meridionali d'Italia. Questa giurisdizione fu rispettata fino alla fine di quel secolo, quando, con la soppressione dell'Inquisizione locale e la pubblicazione di alcune istruzioni, i Vescovi di altre regioni cominciarono ad inviare denunce di sollecitazione alla Suprema, attendendo la sua decisione. Questa prassi, per inerzia, fu accettata dal Sant'Uffizio e gradualmente il numero di casi crebbe, arrivandone «perfino dalle Americhe».<sup>36</sup>

Il relatore faceva menzione di alcune misure provvisorie prese in risposta

<sup>33</sup> *Ibid.*, n. 3, pp. 2-3.

<sup>34</sup> *Ibid.*, n. 4, pp. 3-4.

<sup>35</sup> *Ibid.*, n. 5, p. 4.

<sup>36</sup> *Ibid.*, n. 6, pp. 4-5.

al crescente carico di lavoro. In questo senso, all'inizio del suo pontificato, nel 1904, Pio X stabilì che i processi la cui istruzione fosse in ritardo sarebbero stati risolti con un «decretino economico» proposto dal commissario e approvato dal Particolare e poi dal Pontefice. Questa procedura, secondo il sommista, sarebbe però stata insufficiente al momento del suo rapporto e avrebbe causato ancora più ritardi.<sup>37</sup>

### 2. 3. *Il progetto di Carlo Perosi*<sup>38</sup>

In considerazione della situazione sopra descritta, il 22 marzo 1916 la Congregazione della Fera V incaricò il consultore Carlo Perosi di preparare, ad uso interno del Sant'Uffizio, un progetto di regolamento sull'applicazione delle pene per i casi di sua competenza. Il consultore aveva già adempiuto al mandato il 15 luglio 1916. Questo progetto, spiegava l'autore, si concentrava esclusivamente sulla sollecitazione per un duplice ordine di motivi: 1) perché su questo reato si concentravano tutte le energie della sezione criminale della Sacra Congregazione; 2) perché il Codice che stava per essere promulgato prevedeva pene precise per tutti i reati, compresi quelli di competenza del Sant'Uffizio. Queste circostanze, a parere del redattore, rendevano inutile un regolamento che fungesse da elemento chiarificatore all'applicazione delle pene per tutti i crimini soggetti alla competenza della Congregazione.<sup>39</sup>

Diviso in tredici articoli, lo *Schema di regolamento per l'applicazione delle pene sancite dalle leggi canoniche contro il delitto di sollecitazione ad turpia*, secondo l'ordine dato dalla Congregazione, si concentrava, come spiega il suo autore, sulla sanzione penale, omettendo un'opportuna considerazione di tutti gli altri aspetti del delitto.

La bozza di Carlo Perosi non fu mai sottoposta, come testo autonomo, all'esame formale dei Padri della Congregazione, ma è stata inclusa nello schema elaborato da Francesco Morano e Giuseppe Latini, come si vedrà a breve.<sup>40</sup>

### 2. 4. *Il progetto di Francesco Morano e Giuseppe Latini*

Nell'aprile del 1916, Francesco Morano ha riferito di essere stato incaricato di redigere un progetto di istruzioni insieme a Giuseppe Latini. Per questo schema si ricorda che sono state prese in considerazione le varie istruzioni e

<sup>37</sup> *Ibid.*, n. 7, p. 5.

<sup>38</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni ad alcuni canoni del Codice di diritto Canonico: e schema di regolamento circa l'applicazione delle pene per il delitto di sollecitazione*.

<sup>39</sup> *Ibid.*, pp. 7-8.

<sup>40</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Di una istruzione circa il modo di procedere nelle cause di sollecitazione, Relazione e Schema d'Istruzione del Sommista, Appendice*, p. 1.

risoluzioni del Sant'Uffizio, la prassi del tribunale e le disposizioni del diritto comune. Una volta redatto, il progetto fu sottoposto all'esame dell'avvocato *dei rei*, ed i suoi suggerimenti furono in esso incorporati.<sup>41</sup>

Nella nuova bozza sono state proposte alcune variazioni nel meccanismo procedurale dei casi di sollecitazione. Secondo il nuovo disegno procedurale, dopo la denuncia della vittima, dovevano essere raccolte tutte le informazioni e l'accusato era immediatamente interrogato. Se l'accusato confessava il crimine, l'indagine non continuava e il caso procedeva, senza ulteriori indugi, alla fase giudiziaria. Se l'accusato invece si rifiutava di confessare, l'inquisizione era eseguita con gli altri atti prescritti. Durante l'indagine, il Vescovo aveva il diritto di ordinare alcune misure economiche o cautelari per prevenire o evitare danni o scandali. Nella fase giudiziaria erano previste due situazioni. La prima era rappresentata dal caso in cui il sacerdote confessava la sua colpa. In questo caso era pronunciata una sentenza economica, che riconosceva all'imputato il diritto di rifiutare la decisione. Nell'ipotesi in cui l'imputato non avesse confessato o avesse rifiutato la condanna semplice, il processo doveva essere svolto regolarmente con l'accusa, la difesa e la sentenza giudiziaria.<sup>42</sup> Morano insisteva nel sottolineare tre novità della proposta: 1) l'interrogatorio dell'accusato prima dell'indagine; 2) la possibilità di misure economiche o cautelari durante il corso dell'indagine; 3) la pena economica. Allo stesso tempo il sommista chiariva che non si trattava di nuovi criteri ma di procedure adottate in precedenza con criteri amministrativi ai quali si voleva dare forma giuridica.<sup>43</sup> Il progetto era diviso in sette capitoli,<sup>44</sup> comprensivi di 120 articoli, e si concludeva con un'appendice contenente vari moduli di uso frequente.<sup>45</sup>

In origine questo progetto era stato concepito senza specificare le sanzioni contro i confessori sollecitanti. L'omissione era stata prevista dai redattori, perché lo schema mirava solo a cristallizzare una procedura specifica e, d'altra parte, la redazione del Codice, che avrebbe regolato le sanzioni in generale e in particolare per il reato di *sollicitatio ad turpia*, era ancora in corso. Inoltre, si faceva riferimento al progetto penale di Perosi, che era ancora in attesa di approvazione.<sup>46</sup> Successivamente, si giunse alla valutazione che i Vescovi, che dovevano stabilire le pene, avessero a disposizione il catalogo delle sanzioni indicate nella stessa istruzione. A tal fine, pochi giorni dopo la promulgazione del Codice, il 15 agosto 1917, Morano presentò una rielaborazione dello schema di Perosi, tenendo conto delle nuove disposizioni del

<sup>41</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Relazione del sommista, Su alcune disposizioni della procedura del S. Uffizio*, n. 9, p. 6.

<sup>42</sup> *Ibid.*, n. 10, p. 6.

<sup>43</sup> *Ibid.*, n. 10, p. 6.

<sup>44</sup> *Ibid.*, pp. 7-39.

<sup>45</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Normæ procedendi in causis sollicitationis*, cit., pp. 11-39.

<sup>46</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Di una istruzione circa il modo di procedere nelle cause di sollecitazione, Relazione e Schema d'Istruzione del Sommista, Appendice*, p. 1.

diritto canonico. Il testo costituiva un nuovo capitolo del progetto, *De pœnis*, che specificava le pene e le modalità di applicazione.<sup>47</sup> Questa appendice penale<sup>48</sup> era molto più precisa e ordinata di quella disegnata da Perosi.

## 2. 5. *Le Osservazioni dei consultori*

Il progetto di Morano e Latini è stato immediatamente sottoposto al parere di diversi consultori. Il primo ad esprimere la sua valutazione è stato Bernardo Colombo.<sup>49</sup> Il consultore, l'8 dicembre 1917, ha ricordato che lo scopo dell'Istruzione non era altro che quello di sollevare il Sant'Uffizio dalle cause di sollecitazione, obbligando i Vescovi a procedere in prima istanza in questo tipo di reato. Tuttavia, il consultore non era ottimista. Colombo affermava che la proposta era molto difficile, se non impossibile, da realizzare, e che la Suprema non avrebbe potuto liberarsi dalle accuse e dai processi per questo crimine. Egli sosteneva che, nel momento in cui si scrive, il rifiuto e la riluttanza dei Vescovi a collaborare con la Congregazione sarebbero stati esacerbati se avessero dovuto affrontare l'intero processo. Colombo sosteneva che i Vescovi avrebbero cercato qualsiasi pretesto per liberarsi dalla loro responsabilità con ovvie conseguenze per la disciplina del clero e la salute delle anime. In secondo luogo, il consultore segnalava un'altra difficoltà non meno importante, legata al fatto che la vittima avrebbe dovuto fare la denuncia al proprio Ordinario, che si sarebbe poi occupato del processo. Egli aggiungeva che l'esperienza mostrava che le vittime erano riluttanti a denunciare questi casi, soprattutto in un luogo dove l'accusato e il denunciante si conoscevano. A ciò si aggiungeva la sfiducia nell'osservanza della riservatezza, che si doveva mantenere in questi casi e che in alcune curie diocesane non sempre veniva rispettata. A Roma, invece, dove non c'era pericolo di conoscersi personalmente, l'esperto sosteneva che il Sant'Uffizio assicurava la riservatezza alle vittime, e così esse acquisivano fiducia e inviavano le loro denunce.

Colombo ha proposto un altro modo per ridurre il numero di casi di sollecitazione presso il Sant'Uffizio. Egli suggeriva, con l'avvertenza di proteggere sempre i diritti dell'accusato, di abbreviare la procedura davanti alla Suprema in quei casi in cui la colpevolezza dell'accusato era sufficientemente provata e la sua responsabilità era manifestamente evidente. La procedura ordinaria sarebbe stata osservata solo in casi dubbi.

L'esperto ha affrontato anche la questione della segretezza con cui dovevano essere trattati questi casi, dichiarando di non avere obiezioni in merito. Anzi, proponeva che la segretezza fosse richiesta affinché il Sant'Uffizio fos-

<sup>47</sup> *Ibid.*, pp. 1-2.

<sup>48</sup> *Ibid.*, pp. 3-4.

<sup>49</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni del Rev.mo Bernardo Colombo, consultore*, cit., pp. 1-15.

se sempre più rispettato e temuto. Colombo suggeriva pertanto di ridurre al minimo il numero di funzionari coinvolti nel processo e, accettando di abolire il controverso giuramento di dire la verità, proponeva di richiedere il giuramento di segretezza.

Egli esprimeva nuovamente la preoccupazione nei confronti della vittima, proposta nel progetto, per semplificare la denuncia ed eliminare le formalità inutili, a condizione che fosse garantita l'autenticità dell'atto su cui si basava il processo. Il consultore era anche d'accordo con la prassi contemplata nella bozza di procedere immediatamente dopo la denuncia senza aspettare una terza accusa, poiché questo agevolava l'acquisizione delle prove, la produzione delle quali poteva costituire una difficoltà a causa del lungo lasso di tempo trascorso. Inoltre, per evitare danni ai fedeli, era d'accordo con le misure economiche previste nell'istruzione. Tuttavia, chiariva che, a causa della gravità delle misure previste per l'imputato, il giudice per poter ordinare l'esecuzione doveva essere moralmente certo o almeno avere un forte sospetto della colpevolezza dell'accusato.

Colombo riteneva altresì che non era necessario che all'imputato fosse concesso il diritto ad un difensore privato, essendo sufficiente l'avvocato d'ufficio. Egli reputava che il difensore pubblico occupava una posizione migliore per difendere gli interessi dell'imputato a causa del suo facile accesso al tribunale. D'altra parte, però un divieto assoluto dei difensori privati sarebbe stato una risposta alla richiesta di anonimato del denunciante, che è un'altra ragione per esigere il più stretto riserbo. Quest'ultimo non sarebbe stato pienamente garantito se una terza parte del tribunale avesse avuto accesso ai documenti ed eventualmente al nome dell'accusatore. Inoltre, l'esperto non era favorevole alla proposta di unire i crimini correlati al caso principale. In ogni caso, egli suggeriva che potevano essere trattati separatamente, agevolando così la velocità procedurale. Al contempo sosteneva che la confessione dell'imputato sarebbe stata sufficiente per poter emettere una sentenza economica, evitando il frastuono di una sentenza giudiziaria. Proponeva inoltre che, prima di interrogare l'imputato, il giudice doveva avere sospetti seri sulla sua colpevolezza e, per arrivare a ciò, credeva che sarebbe stato opportuno ascoltare prima il denunciante e raccogliere altre prove.

Contrariamente a quanto proposto nel progetto, Colombo affermava che in nessun caso doveva essere negato il diritto di appello contro le misure economiche. Proseguendo nello studio di queste misure, egli era del parere che non era ammissibile che l'accusato che doveva comparire in tribunale, fosse sospeso in tutto o in parte dal suo ministero e dagli uffici ecclesiastici. Affermava che questa misura era ingiusta poiché l'imputato doveva essere considerato innocente fino al pronunciamento di un verdetto di colpevolezza. L'esperto dichiarava che non era opportuno sottoporre l'accusato ad una pena infame e severa che poteva essere applicata solo a mezzo di una

sentenza del tribunale. Ricordava ancora che prima della caduta degli Stati Pontifici una simile sospensione era contemplata, ma non come una risoluzione giudiziaria bensì come conseguenza di una situazione di fatto, poiché l'accusato era detenuto in una cella dalla quale usciva solo per l'interrogatorio. Pertanto, non sussisteva ragione alcuna per cui l'imputato doveva essere automaticamente sospeso all'inizio del processo ed ha proposto che il tribunale doveva determinare caso per caso quale misura applicare. Lo stesso chiariva che nell'eventualità che l'Ordinario, non in veste di giudice ma come autorità, avrebbe potuto adottare le misure economiche che giudicava necessarie per il bene dei fedeli.

Nel suo voto del 15 dicembre 1917,<sup>50</sup> il consultore Raffaele di S. Giuseppe, C.S., con alcune sfumature, si è pronunciato a favore della soppressione del giuramento degli accusati. Per quanto riguarda invece la sospensione dell'imputato all'inizio del processo, questo consultore era del parere che ciò doveva essere determinato caso per caso. Raffaele di S. Giuseppe, C.S. non era d'accordo sul fatto che le denunce erano ricevute sulla base di una semplice trascrizione e chiedeva che fosse rispettata una certa formalità per garantire la giustizia del processo. Infine, proponeva che il testo fosse in linea con i termini usati nel nuovo Codice.

Il consultore Giuseppe Maria Drehmanns (9 dicembre 1917) ha iniziato il suo rapporto<sup>51</sup> sollevando la questione dell'opportunità che il Sant'Uffizio trasferisse ai Vescovi i processi di sollecitazione in prima istanza. Come affermava il consultore Colombo, la proposta non avrebbe risolto il problema, poiché era immaginabile che i Vescovi che avrebbero inviato le denunce al Sant'Uffizio, poiché non sapevano che cosa farsene, si impegnassero a portare avanti tutto il processo. Drehmanns faceva notare che a volte i prelati erano indulgenti nell'applicare le pene, a volte invece erano troppo severi. Egli sosteneva che il processo istruito presso il Sant'Uffizio fosse più efficace, in quanto c'era più paura e rispetto per il Sant'Uffizio che per il proprio Vescovo. Questa paura, secondo Drehmanns, era utile per dissuadere le persone dal commettere il crimine. Egli propose che il Sant'Uffizio fosse competente per le cause d'Italia e dei religiosi di un Istituto esente. Suggeriva anche di chiedere agli altri Vescovi di prendere sul serio le denunce ed il conseguente processo, nonché di conferire con la Congregazione ogni due anni. Il Sant'Uffizio avrebbe dovuto assumere una supervisione speciale dei processi, e gli Ordinari potevano trasmettere i casi più complessi a Roma.

Drehmanns era d'accordo con l'abolizione del giuramento di dire la verità, che in pratica, secondo lui, non veniva preso in considerazione né dal Sacro Tribunale né dall'imputato stesso. Lo considerava dunque inutile. Era

<sup>50</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni del P. Raffaello di S. Giuseppe, C.S.*, pp. 16-22.

<sup>51</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni del R. P. Giuseppe Maria Drehmanns*, pp. 23-37.

altresì dell'opinione che la sospensione nell'esercizio del ministero doveva essere limitata nel tempo e non poteva essere prolungata fino alla sentenza definitiva, che spesso, per negligenza dell'autorità giudiziaria, poteva essere prolungata, diventando una pena. L'esperto riteneva che il tribunale d'appello doveva essere quello metropolitano e, in ultima analisi, il Sant'Uffizio. Infine, basito dall'assenza di riferimenti nel progetto alla procedura di riabilitazione del sacerdote, prospettava la necessità di incorporare una norma in tal senso.

Filippo Maroto, CMF, il 17 dicembre 1917, è stato il primo a proporre di dare al testo il nome di istruzione, decreto o norma.<sup>52</sup> Da parte sua, Felice Marinelli,<sup>53</sup> il 18 dicembre 1917, ha proposto diverse misure per garantire i diritti degli accusati, indicando: 1) la necessità che il sacerdote fosse pienamente consapevole dell'accusa per potersi difendere da essa; 2) la richiesta di più di un testimone credibile agli accusatori; 3) l'estensione del termine per l'appello; 4) la proposta che la corte d'appello fosse identificata nel tribunale metropolitano e negli altri tribunali previsti dal nuovo codice.

Nel suo voto, Giuseppe Palica, 24 gennaio 1918,<sup>54</sup> ha dichiarato di essere favorevole all'abolizione del giuramento *de veritate dicenda*. Egli però non era d'accordo nel permettere un riassunto scritto dei fatti quando era oneroso per la vittima fare una denuncia formale, poiché questo implicava una violazione delle garanzie dell'accusato. Non ha avuto obiezione alcuna alla proposta dal Sant'Uffizio come tribunale d'appello. Infine, Palica ha ritenuto che la proibizione perpetua di celebrare la messa doveva essere imposta e considerata come una pena molto grave. Nella stessa ottica si esprimeva sulla privazione dei benefici e proponeva di limitare la pena solo ai benefici curati. Questa sua alternativa era basata su ragioni economiche, dato che senza messa o benefici il reo non avrebbe potuto mantenersi.

## 2. 6. Le risposte di Morano

Francesco Morano ha risposto alle osservazioni dei consultori in un documento del 4 febbraio 1918.<sup>55</sup> Prima di tutto, egli sottolineava che lo scopo dell'istruzione non era quello di stabilire una nuova legge ma quello di essere strumento per l'applicazione delle norme in vigore; inoltre faceva notare che tutto il testo era un aggiornamento delle istruzioni precedenti e dei regolamenti della Santa Sede. La bozza voleva rappresentare una fusione delle varie disposizioni promulgate nel tempo. Il titolo del nuovo regolamento, *Decretum quo præscribuntur normæ procedenti ac iudicandi in causis sollicitationis*, è stato dato in anticipo e si basava sulla proposta del consultore Maroto.

<sup>52</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni del P. Raffaello di S. Giuseppe, C.S.*, pp. 38-40.

<sup>53</sup> *Ibid.*, pp. 41-42.

<sup>54</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni*, pp. 1-11.

<sup>55</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Brevi osservazioni e spiegazioni del Sommista*.

In risposta ai dubbi di alcuni consultori sul diritto di appello dell'imputato, Morano ha sottolineato che si trattava di un diritto indiscutibile, che non poteva essere negato in nessun modo. Ricordava anche che il nuovo Codice riconosceva in tutti i casi il diritto a più ricorsi in diversi tribunali. Pertanto, non si poteva permettere al Sant'Uffizio di negare la possibilità di appello e di sancirla in un documento ufficiale. Morano indicava che per essere d'accordo con il Codice sarebbe stato necessario ammettere due appelli: uno al tribunale superiore successivo e l'altro ad un terzo tribunale. In questo caso l'appello proseguiva solo se le prime due sentenze non erano conformi. Il sommista proseguiva spiegando le ragioni per cui il diritto di appello doveva essere negato nel caso delle misure economiche. Chiariva che si trattava in tal caso di disposizioni che venivano prese per prudenza per evitare danni futuri quando non si sapeva ancora se l'accusato era colpevole, quindi sarebbero durate solo quattro mesi – che potevano essere ridotti – per poi scadere se non venivano confermate. Il relatore affermava che, se l'imputato era innocente, con l'appello delle misure economiche non guadagnava nulla e senza di esso non perdeva nulla.

Nel luglio 1918 una nuova proposta è stata presentata alla FERIA IV: *Decretum De modo procedendi in causis de sollicitatione in confessione*.<sup>56</sup> In questo progetto erano state riprese le varie osservazioni fatte dai consultori. A tal fine è stato stampato un testo con quarantaquattro note,<sup>57</sup> che spiegavano gli articoli più importanti dello schema, indicando generalmente a quale consultore rispondeva l'articolo e talvolta le varie proposte degli esperti. Era anche evidente l'interesse del redattore di adattare il progetto al nuovo Codice e di basare ogni regola sulla nuova legislazione. Questa proposta includeva già i moduli per il processo, che sarebbero sostanzialmente passati nel testo approvato. Tuttavia, negli archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede non è stato trovato alcun voto su questo schema né alcun altro commento. Si potrebbe ipotizzare che si trattava di una bozza precedente a quella presentata nel dicembre 1918, il cui studio sarà approfondito da qui a breve.

2. 7. *Il progetto di Raffaele di S. Giuseppe, C.S.*  
*L'inclusione del crimen pessimum*

Nel dicembre 1918 è stato distribuito un nuovo stampato tra i membri della Congregazione.<sup>58</sup> È stato altresì sottoposto all'esame e all'eventuale approvazione dei Padri della Congregazione uno schema con il quale si cercava di

<sup>56</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Decretum De modo procedendi in causis de sollicitatione in confessione*.

<sup>57</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Note al "Decretum De modo procedendi in causis de sollicitatione in confessione"*.

<sup>58</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Regolamento di procedura nelle cause di sollecitazione, ecc.*

dare una risposta al vecchio progetto che si prefiggeva di offrire agli *ordinari locorum* una norma pratica da seguire nel trattamento dei casi di sollecitazione. L'autore, il cui nome è ignoto, come prima cosa ha fatto una precisazione, cioè che al testo era stato dato il titolo di *Decretum*. Il relatore spiegava che «si è voluto con ciò asserire la forza obbligatoria delle istruzione che si contengono nel Regolamento stesso e lo compongono».

In questo nuovo regolamento è stata inclusa anche la disciplina del *crimen pessimum* che, per le caratteristiche simili al reato di sollecitazione e per la sua gravità, richiedeva regole speciali di procedura e «rigorosissimo segreto». <sup>59</sup> Sembra che l'inclusione del *crimen pessimum* nella bozza sia stata una proposta di Giuseppe Latini. <sup>60</sup>

Quando le varie commissioni di consultori hanno esaminato la bozza, è emerso l'interrogativo sull'opportunità di estendere la nuova normativa a tutti i casi penali sotto la giurisdizione del Sant'Uffizio. A questo proposito Latini ha osservato che le norme in preparazione non potevano e non dovevano essere estese a tutti i reati di competenza del Sant'Uffizio. Egli sosteneva che, insieme alla sollecitazione, solo il *crimine pessimum* poteva essere regolato nella misura in cui o si configurava insieme alla sollecitazione e ne seguiva le regole o era stato commesso autonomamente e poteva dunque essere adattato alle regole della sollecitazione, essendo sufficiente un articolo che esprimeva la cosa. <sup>61</sup> Tuttavia, sembra che nessuna di queste proposte sia stata accettata in quella occasione. Nella bozza su cui hanno lavorato i redattori, la parola *DECRETUM* e la frase "*et de crimine pessimo*" sono state addirittura cancellate. <sup>62</sup>

Scendendo nei particolari emerge che è stata sottoposta all'attenzione dei Padri della Congregazione una questione di somma importanza: la FERIA IV doveva stabilire se le cause dovevano essere giudicate da un giudice unico o da un tribunale collegiale. Nel caso di un giudice unico, si doveva decidere se questi doveva essere assistito o meno da due assessori. Era necessario inoltre chiarire se il giudice ordinario, come giudice unico, poteva o meno delegare i casi che gli erano stati affidati. A favore del giudice unico si sottolineava la necessità della segretezza, per evitare che l'intervento di diverse parti avesse violato la riservatezza richiesta. I redattori, tuttavia, diffidavano dell'osservanza della segretezza nelle istanze diocesane; per loro rivolgersi ad un tribunale collegiale era più opportuno al fine di garantire la pluralità delle valutazioni e per essere in linea con le disposizioni del Codice per casi

<sup>59</sup> *Ibid.*, 3-4, pp. 1-2.

<sup>60</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni dei Reverendissimi Consultori*.

<sup>61</sup> *Ibid.*, p. 2, n. 1.

<sup>62</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Regolamento di procedura nelle cause di sollecitazione*, ecc., p. 6.

simili. In concreto, essi proponevano tre opzioni: 1) la nomina di un giudice unico, 2) la costituzione di un giudice unico con assessori e 3) la costituzione di un tribunale collegiale. Per questi e altri casi, il progetto presentava una doppia formulazione degli articoli secondo le varie possibilità proposte.

Tra le innovazioni del progetto, i redattori segnalavano innanzitutto l'impossibilità per l'imputato di nominare un difensore privato secondo i suggerimenti dei consultori. L'imputato nel nuovo regime doveva avere un difensore d'ufficio; se l'imputato non lo accettava era compito dell'Ordinario locale fornirgliene un altro. Si sosteneva che in questo modo la difesa era garantita in modo più adeguato, poiché il difensore d'ufficio aveva accesso a tutti i documenti del caso, che non sempre potevano essere messi a disposizione di chi non faceva parte del tribunale. Il requisito della segretezza era anche argomentato in favore di questa soluzione proposta dai redattori.

Non era sempre possibile redigere l'atto di denuncia immediatamente dopo averlo ricevuto, per esempio in confessionale. Una seconda innovazione soggetta ad approvazione era quella di permettere che la denuncia fosse redatta dalla vittima o da una terza persona e poi fosse presentata all'Ordinario o al suo delegato e firmata dal denunciante sotto giuramento. La pratica richiesta di leggere la denuncia alla vittima è stata abolita con la motivazione che ciò avrebbe inflitto un'ulteriore pena. Sarebbe spettato alla vittima leggere o meno il testo e firmarlo.

Nella terza innovazione di questo progetto di regolamento è stato proposto di sopprimere, secondo l'opinione di tutte le persone consultate, l'obbligo per l'imputato di prestare il giuramento *de veritate dicenda*.

Solo sui punti citati, secondo il parere del relatore e dei redattori, era necessaria l'attenzione speciale dei Padri, in quanto il resto del testo risultava essere in conformità alle istruzioni precedenti, alla prassi della Suprema e alle nuove prescrizioni del Codice.

Per ciò che concerne i moduli allegati al testo, essi seguivano i modelli già in uso nel Sant'Uffizio, adattati alle nuove norme. Questi formulari, secondo il relatore, potevano essere approvati *servatis servandis* o *mutatis mutandis* per l'uso nelle cause di *crimen pessimum*, erano contenute in un *Appendix Formulæ pro opportunitate adhibendæ* e venivano indicate con questa nota: *Si in causis de crimine pessimo hæ formulæ adhiberi debeant, fiant passim in eis mutationes ad rem occurrentes*.

## 2. 8. Nuovo ciclo di consultazioni

Come per la prima bozza, il nuovo schema è stato sottoposto allo studio e alla valutazione di vari consultori, identificati in soggetti diversi da quelli che si erano occupati della prima proposta.

Il 25 gennaio 1919 Joachim Dourche OSM ha espresso parere<sup>63</sup> favorevole al progetto, concordando in particolar modo con l'abolizione del giuramento *de veritate dicendo*. Qualche dubbio è stato nutrito invece da Dourche sulla possibilità di attribuire ai Vescovi la competenza in prima istanza. Come altri consultori hanno già segnalato, egli si preoccupava delle piccole diocesi o vicariati con poco clero e della vicinanza tra i loro membri. In queste situazioni suggeriva che il caso doveva essere affidato ad una circoscrizione ecclesiastica che disponeva degli strumenti necessari per gestire la cosa o al Sant'Uffizio. Qualora non fosse stato seguito questo *iter*, secondo Dourche, il crimine non poteva essere perseguito. Per quanto riguarda l'organizzazione del tribunale, egli era favorevole alla composizione monocratica, in quanto più garantista della salvaguardia della segretezza. Inoltre, secondo Dourche, un giudice unico avrebbe agevolato l'appello dell'accusato, dando a quest'ultimo la concreta possibilità di ricorrere a Roma e di tutelare se stesso da eventuali influenze o pressioni da parte di terze persone.

Il 26 gennaio 1919, il consultore Amminot, in un breve voto di una pagina,<sup>64</sup> si dichiarava a favore di un tribunale composto da un solo giudice per assicurare la segretezza del processo, ritenendo che questo fosse più conforme alla consuetudine e alla prassi del Sant'Uffizio. Anche Amminot era favorevole all'abolizione del giuramento di verità.

In un voto del 27 gennaio 1919,<sup>65</sup> Giulio Arendt, SI, proponeva di contemplare la procedura per il reato di violazione del segreto sacramentale. Per Arendt – che già anni prima si era occupato di un progetto di istruzione su questo argomento –, il nuovo regolamento doveva includere tutti i reati che nel nuovo Codice implicavano il sospetto di eresia, essendo il Sant'Uffizio il tribunale d'appello per questi scopi. Egli, inoltre, proponeva di aggiungere due titoli al progetto in studio, includendo in uno la violazione del segreto sacramentale e nell'altro il ricorso al Sant'Uffizio nei casi di reati che implicavano il sospetto di eresia.

Nel suo parere (27 gennaio 1919)<sup>66</sup> Isidoro Donzella, OSB, ha espresso l'opinione che il tribunale doveva essere collegiale, composto da tre giudici, tra cui l'Ordinario o un suo delegato. Donzella sosteneva che, anche se non era previsto dal Codice, era consigliabile che le sentenze di condanna fossero approvate all'unanimità. Questo avrebbe compensato in qualche modo il danno causato all'accusato dalla procedura del tribunale speciale a causa della segretezza che doveva essere osservata e della riservatezza dei nomi dei denunciati. Anche lui era a favore dell'abolizione del giuramento di verità.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Voto del Amminot*.

<sup>65</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Sommesse avvertenze del P. Arendt S.J. Consultore*.

<sup>66</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni al Regolamento di procedura nelle cause di sollecitazione, ecc.*

In un documento senza data, Pascual Brugnoli, ha presentato il suo voto,<sup>67</sup> affermando di essere d'accordo con il testo e che aveva solo alcune osservazioni da fare. In primo luogo era favorevole all'istituzione di un tribunale collegiale, ritenendo che il pericolo di violazione della riservatezza fosse adeguatamente protetto dalle severissime sanzioni previste. Per di più il tribunale collegiale avrebbe garantito obiettività e imparzialità. Per il *crimen pessimum* proponeva che il tribunale ordinario non fosse autorizzato a procedere *ex informata conscientia*. Brugnoli ricordava che questo reato era molto simile alla sollecitazione e, in generale, si doveva ricorrere a testimoni individuali, per cui il confessore doveva indurre il penitente a denunciare il chierico corrotto, ma per questo reato proponeva che non fosse allegata la censura.

Anche il voto di Leonardo Lehu è senza data.<sup>68</sup> Questo consultore era favorevole alla costituzione di un tribunale collegiale, all'offerta all'accusato della sola possibilità di un difensore d'ufficio, e rifiutava che il futuro regolamento fosse applicato genericamente al *crimen pessimum*, sottolineando che questo avrebbe dovuto essere eventualmente determinato con cura. Come prima ragione della sua posizione Lehu sottolineava che i due delitti non potevano essere equiparati. L'esperto affermava che la natura speciale del *crimen pessimum* non era del tutto simile al crimine di sollecitazione. Entrambi avevano in comune il fatto che procedevano *ex libidine*, ma la sollecitazione era costituita essenzialmente dalla ripugnante profanazione del sacramento. Alla lussuria ed al sacrilegio nella sollecitazione si aggiungeva l'eresia, quando si affermava che tali atti erano leciti. In questi casi, quindi, il confessore era sospettato di eresia e questo giustificava l'intervento del Sant'Uffizio, rendendo necessaria una procedura speciale.

Ben diversa, diceva Lehu, era la natura del *crimen pessimum*. Nella commissione di questo crimine il chierico non agiva come ministro di Cristo, non c'era profanazione del sacramento della penitenza, se il chierico non aveva ancora ricevuto gli ordini maggiori mancava del tutto il motivo del sacrilegio. Questo reato neanche comportava il sospetto di eresia. Era un peccato di lussuria che aveva più affinità con la fornicazione e l'adulterio che con la sollecitazione. Inoltre, la natura di questo reato, di per sé grave, non richiedeva una procedura speciale. Come crimine contro natura, il *crimen pessimum* superava, per la sua entità, quello della lussuria naturale, ma alla pari del peccato della masturbazione veniva disciplinato a seconda del suo grado di gravità. Facendo l'esempio di studenti chierici in un seminario o in un convento che per malsana curiosità o per disordinato affetto carnale si abbandonavano occasionalmente a maldestri tocamenti o abbracci, il

<sup>67</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, Circa il "Decretum de modo procedendi in causis de sollicitatione in confessione et de crimine pessimo".

<sup>68</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, Circa futurum Decretum De modo procedendi in causis S.O.

consultore chiese: tali chierici dovevano essere trattati *ut infames masculorum concubitores*? E aggiunse che, anche se tali atti fossero frequenti, non pensa che il *delitto pessimo* debba essere trattato con una formula universale.

La seconda ragione dell'opposizione del consultore Lehu all'assimilazione processuale dei due reati era dovuta alle gravi conseguenze che avrebbe avuto in pratica l'equiparazione; pertanto egli sollevava varie ipotesi sull'obbligo di denuncia, il dovere dell'Ordinario in materia e sulla prescrizione. La questione non era secondaria, perché queste questioni erano state avanzate di nuovo anni dopo.<sup>69</sup>

Da marzo 1919 circolava una stampa con un riassunto dei commenti dei consultori.<sup>70</sup> Il documento informava che il primo testo era stato redatto in precedenza alla promulgazione del Codice e, quindi, senza conoscere il suo contenuto. Lo schema è stato elaborato per ordine del Cardinale Segretario, che nominò una commissione speciale all'interno della Consulta per revisionarlo. Dopo aver preso in considerazione le osservazioni di questa commissione speciale, Padre Raffaele di S. Giuseppe, C.S. ha redatto una seconda bozza. Questo progetto, sempre per ordine del Cardinale Segretario, è stato distribuito a tutti i consultori con l'invito a presentare per iscritto le loro osservazioni, che erano quelle appena riportate.

2. 9. *Lo schema di Giuseppe Latini del 1921.*  
*L'incorporazione del 'crimen de corruptione impuberum'*<sup>71</sup>

Dopo il documento con la sintesi dei voti del marzo 1919, nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede si apre una parentesi nella redazione dell'Istruzione in studio. I documenti hanno taciuto fino al marzo 1921, quando è stato presentato un nuovo progetto. Tuttavia, prima di questo schema, il Segretario del Sant'Uffizio inviò una lettera ai Vescovi spagnoli, datata 28 gennaio 1920,<sup>72</sup> e originata dalla «impressionante frequenza in

<sup>69</sup> Nel 1936, il cardinale arcivescovo di Colonia (Germania), Karl Joseph Schulte (1871-1941), consultò il Sant'Uffizio sulla possibilità di procedere nei casi di *crimen pessimum* secondo il diritto comune e non secondo le norme dell'Istruzione del 1922. La Congregazione insistette sull'osservanza delle norme in vigore ma nella Feria IV del 9 dicembre 1936 fu considerata la possibilità di uno studio speciale sulla procedura in questa materia. Un voto di Francesco Roberti del 31 marzo 1937 fu favorevole al fatto che nel *crimen pessimum* e negli altri reati di competenza del Sant'Uffizio, ad eccezione della sollecitazione, quando si procedeva giudizialmente, si seguiva il processo ordinario (ACDF, 421/1936). Tuttavia, negli archivi della Congregazione per la Dottrina della Fede non ci sono altre informazioni su questo argomento e sul suo eventuale sviluppo.

<sup>70</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Osservazioni dei Reverendissimi Consultori*.

<sup>71</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Schema di regolamento di procedura nelle cause di sollecitazione*, p. 1.

<sup>72</sup> ACDF, R.V. 1919, n. 4, R. Card. Merry del Val, *Frequentioribus de infando sollicitationis crimine denunciationibus*, Romæ, 28 ianuarii 1920.

quelle regioni del delitto di Sollecitazione». <sup>73</sup> Questa lettera ed il processo della sua redazione contenevano informazioni sullo stato della bozza di istruzione.

Il relatore che ha presentato il modello di lettera, Giuseppe Latini, il 4 marzo 1919 riferiva che era urgente inviare la lettera proposta ai vescovi spagnoli. In effetti, il fiscale affermava che i casi provenienti dalla Spagna non stavano diminuendo, al contrario, aumentavano e non sarebbe stato possibile includere le norme sul reato di sollecitazione nella comunicazione, perché «il nuovo regolamento di procedura, a cui si era pensato di unirla non sarebbe stato pronto così presto come si prevedeva». <sup>74</sup> Questo ritardo avrebbe potuto spiegare il divario temporale tra il riassunto delle osservazioni dei consultori del marzo 1919 e il progetto presentato nel 1921. Non è comunque certo che non ci siano stati altri interventi e proposte.

Più di un anno dopo dalla lettera di Merry del Val, nella Quaresima del 1921, Giuseppe Latini ha presentato il nuovo progetto di regolamento per l'approvazione. Le parole introduttive alla bozza fornivano alcune informazioni sui mesi sui quali l'Archivio tace. Nel presentare il progetto Latini spiegava le ragioni del ritardo:

Con umile preghiera di perdono per il notevole ritardo dovuto, più che per negligenza, per la non comune (almeno per lo scrivente) difficoltà del lavoro, per la quale quasi ogni articolo si è dovuto rifare, senza esagerazione, sei o sette volte. <sup>75</sup>

Poi, il presunto redattore del testo che sarebbe successivamente entrato in vigore, <sup>76</sup> indicava una scelta metodologica. Latini ha preferito indicare i canoni del nuovo Codice tra parentesi nel corpo del testo affinché non fossero passati inosservati ed il lettore avesse potuto percepire le concordanze e le differenze tra la procedura speciale e quella comune. Il relatore sottolineava di essere consapevole del fatto che si trattava di una questione soggettiva e riferiva che alcuni preferivano le note a piè di pagina per facilitare la lettura del testo, ma lasciava la questione alla valutazione della FERIA IV, che alla fine ha optato per il suo criterio.

Infine, nella sua breve presentazione Latini ha fatto notare che i moduli in appendice erano gli stessi che erano stati presentati in precedenza, tranne alcuni che egli stesso ha redatto *ex novo*. Faceva anche presente che in alcuni casi aveva adattato il testo del formulario per metterlo in armonia con l'I-

<sup>73</sup> ACDF, R.V. 1919, n. 4, *Minuta di Lettera circolare ai Vescovi di Spagna contro la frequenza di sollecitazione*.

<sup>74</sup> *Ibidem*.

<sup>75</sup> ACDF, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Schema di regolamento di procedura nelle cause di sollecitazione*, p. 1.

<sup>76</sup> Giuseppe Latini è stato anche il redattore dell'Istruzione *Sanctæ Romanæ et Universalis Inquisitionis* del 1897, cf. B. FASSANELLI, «*Sul modo di fare le diligenze nelle cause di sollecitazione ad turpia*», cit., p. 145.

struzione, e avvertiva che «Non si può nascondere che la maggior parte di esse non sono certo modello del genere». <sup>77</sup>

Sulla forma manoscritta della bozza è scritto: «Esemplare colle correzioni ordinate dai Cardinali». Infatti, in tutto il corpo della bozza, i suggerimenti indicati dai Padri sono stati inseriti a mano. Il testo presentato nella Quaresima 1921 nella sua forma e nel suo contenuto è sostanzialmente lo stesso di quello che poi è diventato l'Istruzione con forza di legge. I suggerimenti dei porporati sono stati aggiunti allo schema e poi, con queste modifiche, è stata approvata l'Istruzione. Purtroppo, nessuna informazione è disponibile per l'arco di tempo intercorrente tra la presentazione dello schema e la promulgazione della norma. Alcune delle modifiche proposte comportavano nuove formulazioni e quindi nuove approvazioni, ma queste informazioni non sono riportate nell'Archivio.

Le osservazioni proposte vertevano sovente su chiarimenti terminologici ma, in alcuni casi, riguardavano anche questioni di maggiore interesse e, in quanto tali, di più elevata importanza. Tra queste ultime alcune sono particolarmente importanti. All'art. 2 della bozza, trattando della competenza dei Vescovi, Latini faceva notare che secondo la prassi costante del Sant'Uffizio, l'articolo avrebbe dovuto iniziare con l'indicazione che la sospensione del sacerdote *ex informata conscientia* prevista dal Codice non era consentita, ma che si doveva sempre osservare la procedura giudiziaria. Egli era del parere che non fosse conveniente ammettere questa prassi in un momento in cui il reato di sollecitazione era così frequente e complesso. Con la procedura *ex informata conscientia* il Vescovo che non era in grado di agire giudizialmente poteva impedire che un confessore senza scrupoli distruggesse altre anime. La proposta di redazione è stata accettata dai cardinali ed è stata riflessa nel testo approvato. C'è una nota scritta a mano nella bozza che indicava di lasciare l'articolo così com'è senza alcun riferimento alla sospensione *ex informata conscientia* né a favore né contro.

Un'altra novità in questa versione della bozza è contenuta nel titolo dedicato al *crimen pessimum*. Latini proponeva una definizione canonica di questo crimine: *Nomine criminis pessimi heic intelligitur quodcumque obscoenum factum externum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum persona proprii sexus, independenter ab eiusdem consensu.*

Il fiscale indicava che con questa definizione proposta la sua intenzione era quella di porre fine alle controversie generate dalle classificazioni e distinzioni dei pragmatici e dei moralisti, che portavano a non punire il reato. <sup>78</sup> Con la cancellazione della frase *independenter ab eiusdem consensu*, il testo fu accettato e divenne l'articolo 71 dell'Istruzione approvata.

<sup>77</sup> ACDI, R.V. 1922, Vol. Speciale, *Schema di regolamento di procedura nelle cause di sollecitazione*, p. 1.

<sup>78</sup> *Ibid.*, p. 23, n. 1.

Un'altra importante novità è rappresentata dall'attribuzione alla competenza del Sant'Uffizio dei reati sessuali contro i minori, considerati come crimine specifico, distinto dalla sollecitazione e dal *crimen pessimum*. L'articolo 83 dello schema ha introdotto un suggerimento completamente nuovo per la considerazione dei cardinali, che non si trovava nelle bozze precedenti. Latini, chiarendo che il Sant'Uffizio determinava la propria competenza, proponeva: *Crimini pessimo, pro effectibus pœnalibus, æquiparatur factum quodvis obscœnum, graviter peccaminosum, quomodocumque a clerico patratum vel attentatum cum impuberibus cuiusque sexus vel cum brutis animantibus (bestialitas)*.

La proposta fu accettata e incorporata nel testo legale come numero 73, con l'aggiunta che l'atto gravemente peccaminoso, oltre ad essere osceno, doveva essere esterno. Nella prassi del Sant'Uffizio, dopo l'approvazione dell'Istruzione, tale condotta criminale sarà denominata *crimen de corruptio- ne impuberum*.

Il progetto si è concluso con i moduli, diciannove in tutto, che sono stati essenzialmente ripresi senza modifiche nella normativa approvata che, nella sua appendice, includeva un modello in meno, cioè diciotto.

Nella sua struttura e nel suo contenuto, la bozza di Latini ha costituito, con piccole modifiche, l'Istruzione *Crimen Sollicitationis*, confermata e approvata l'8 giugno 1922 da Papa Pio XI.

#### BIBLIOGRAFIA

- BENEDETTO XIV, *Sacramentum Pœnitentiæ*, in BENEDICTO XIV, *Bullarium*, Prati, Typographia Aldina, 1845, t. I, pp. 65-68.
- CASTELLI, F., *La Lex et ordo S. Congregationis S. Officii del 1911 e le edizioni del 1916 e del 1917*, «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 1 (2012), p. 115-154.
- CONGREGATIO ROMANÆ ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, *Instructio circa observantiam Constitutionis Benedicti XIV quæ incipit Sacramentum Pœnitentiæ*, «ASS» III (1867-1868), pp. 499-506.
- CONGREGATIO ROMANÆ ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, *Instructio Normæ pro examinibus pœnitentum, quæ denuntiant sollicitantes*, «ASS» XXV (1892-1893), pp. 451-454.
- CONGREGATIO ROMANÆ ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS, *Instructio quod sedulam curam adhibendam in causis sollicitationis*, «ASS» XXX (1897-1898), pp. 249-251.
- DESMAZIÈRES, A., *Le crime de sollicitation réinventé. Le Saint – Office face aux crimes sexuels des clercs (1916-1939)*, «Archives de sciences sociales des religions» 193 (janvier-mars 2021), pp. 177-198.
- FASSANELLI, B., «Mentre vediamo che un falso misticismo va dilagando». *Esperienze mistiche e pratiche devozionali nella serie archivistica del Sant'Uffizio Devotiones variæ (1912-1938)*, «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa. Nuova serie» 79 (gennaio-giugno 2011), pp. 67-178.
- FASSANELLI, B., «Sul modo di fare le diligenze nelle cause di sollecitazione ad turpia». *Un dibattito in Sant'Uffizio alle soglie del xx secolo*, «Ricerche di Storia Sociale e Religiosa. Nuova serie» 81 (gennaio-giugno 2012), pp. 133-188.

- FASSANELLI, B., *Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant'Ufficio nel primo novecento*, Roma, Edizione di Storia e letteratura, 2017.
- GIOVANNI PAOLO II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, «ASS» XCIII (2001) II, pp. 737-739.
- GREGORIO XV, *Universi dominici gregis*, en *Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, Torino, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editori-bus, 1867, t. XII, pp. 729-730.
- LEGA, M., *Prælectiones in textum iuris canonici de iudiciis ecclesiasticis in scholis pont. sem. rom. habitatæ*, Roma, Typis Vaticanis, 1901.
- LINENBERGER, H., *The false denunciation of an innocent confessor*, Washington, Catholic University of America Press, 1949.
- LOPPACHER, S., *Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un'analisi dei recenti sviluppi normativi intorno al "delictum contra sextum cum minore" alla luce degli elementi essenziali di un giusto processo*, Roma, EDUSC, 2017.
- NÚÑEZ GONZÁLEZ, G., *Las causas de sollicitación en confesión*, «Cuadernos doctorales» 16 (1999), pp. 128-189.
- ORTEGA, UHINK J., *De delicto sollicitationis. Evolutio historica, documenta commentarius*, Washington, Catholic University of America Press, 1954.
- SUPREMÆ S. CONGREGATIONIS S. OFFICII, *Instructio. De modo procedendi in causis sollicitationis*, Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 1922.
- WOLF, H. (Dir.), *Prosopographie von Römischer Inquisition und Index Kongregation 1814-1917*, Paderborn-Monaco-Vienna-Zurigo, Schönningh, 2005.